



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 08/05/2025

**OGGETTO: RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER MANCATA DEMOLIZIONE
DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA, URBANISTICA, DEMANIO

Premesso che il destinatario del provvedimento n. 27 del 12/03/2024 avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione opere abusive ai sensi dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014 e degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004", notificata il 18/03/2024, non ha dato esecuzione alla suddetta ingiunzione come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia municipale e ricevuto con rapporto del 04/03/2025 protocollo n. 3286;

Visto l'art. 196 della L.R.T. 65/2014 ed in particolare il comma 4 bis, che stabilisce che qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnato, fissato nel caso di specie, per il 18/11/2024 a seguito di provvedimento di proroga ex art. 31 D.P.R. 380/2001, prot. n. 12810 del 25/09/2024, il Comune irroga una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, che, nei casi di abusi realizzati sulle aree e sugli immobili di cui all'art. 193 comma 2 della stessa legge regionale, è sempre irrogata nella misura massima;

Constatato che, nel caso di specie, l'area di intervento ricade tra quelle indicate al comma 2 dell'art. 193 della L.R.T. 65/2014 in quanto si tratta di ambito soggetto alla disciplina del D. lgs. 42/2004 in forza del D.M. 18/08/1952 G.U. 205/1952;

Vista l'Ordinanza dirigenziale n. 39 del 03/04/2025 avente ad oggetto: "Ordinanza di pagamento sanzione amministrativa pecuniaria per mancata demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire ai sensi del comma 4bis dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014", notificata all'interessato il 10/04/2025, con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) assegnando il termine di sessanta giorni per ottemperare;

Vista la richiesta pervenuta dal destinatario della suddetta ordinanza, acclarata al prot. 6355 del 24/04/2025, con la quale si chiede il pagamento rateizzato del suddetto importo in n. 4 rate semestrali previa sottoscrizione di idonea polizza fidejussoria presso compagnia assicurativa o istituto di credito riconosciuto di importo pari a € 15.000,00 maggiorato del 10% (euro sedicimilacinquecento/00);

Ritenuto accoglibile la suddetta istanza, pervenuta nei termini assegnati, in analogia a quanto già prevista dalla disciplina regionale in materia di rateizzazione dei contributi di urbanizzazione;

Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento in forza del Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023;

Dato atto che non sussiste da parte del responsabile del procedimento conflitto d'interesse ex articolo 6-bis della legge n°241/1990, come introdotto dalla legge n°190/2012;

DETERMINA

1. **Di accogliere** l'istanza di rateizzazione della sanzione dovuta per mancata demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, di cui all'Ordinanza n. 39 del 03/04/2025;

2. **Di autorizzare** il destinatario della suddetta istanza, meglio identificato in atti, ad effettuare il pagamento della prima rata entro il termine originariamente assegnato ovvero entro il 10/06/2025 ed a sottoscrivere, entro la stessa data, idonea polizza fidejussoria presso compagnia assicurativa o istituto di credito riconosciuto, di importo pari a € 15.000,00 maggiorato del 10% (euro sedicimilacinquecento/00), riportante la seguente clausola “il pagamento in favore del Comune sarà effettuato entro 30 giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia da parte del garante ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c.”
3. **Di autorizzare** il destinatario ad effettuare il pagamento delle successive rate con scadenza semestrale come segue;
entro il 10/12/2025 II rata € 5.000,00
entro il 10/06/2026 III rata € 5.000,00
entro il 10/12/2026 IV rata € 5.000,00
4. **Di accertare** € 10.000,00 (Euro diecimila/00) sull’anno 2025 capitolo in entrata 125000/0 codice di bilancio 30200/3020101003 e € 10.000,00 (Euro diecimila/00) sull’anno 2026 capitolo in entrata 125000/0 codice di bilancio 30200/3020101003, individuando quale debitore il destinatario dell’ordinanza n. 39/2025

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica medesima.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)